

CAMERA DEI DEPUTATI N. 994

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VACCA, COLLETTI, DEL GROSSO, NICOLA BIANCHI, PINNA, ZOLEZZI, DAGA, GAGNARLI, L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, CRISTIAN IANNUZZI, DELL'ORCO, MANLIO DI STEFANO, NUTI, CANCELLERI, DIENI, BARONI, DI VITA, GRILLO, DALL'OSSO, LOREFICE, SILVIA GIORDANO, CECCONI, BRESCIA, MARZANA, D'UVA, FICO, SIMONE VALENTE, DI BENEDETTO, LUIGI GALLO, BATTELLI, CRIPPA, ZACCAGNINI

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare

Presentata il 17 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti modifiche apportate alle norme in materia ambientale lo scorso 15 giugno 2012 e, in particolare, alle disposizioni riguardanti la ricerca e l'estrazione di idrocarburi hanno rideterminato la disciplina del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alle attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. L'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno

2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi, intervenendo sull'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, ha riattivato in modo retroattivo tutti i procedimenti antecedenti al 26 agosto 2010. Le disposizioni introdotte dal precedente Governo consentono, quindi, le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare per procedimenti concessori in

corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128. Questa disposizione, di fatto, non vieta le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare di tutte le concessioni antecedenti alla data del 26 agosto 2010, introducendo opportunità eccessive per gli operatori del settore degli idrocarburi a discapito della tutela ambientale dell'ecosistema all'interno del perimetro delle aree marine e costiere, mettendo a rischio le attività produttive, sociali ed economiche connesse alla qualità e alla conservazione dell'ecosistema.

Consideriamo, infine, il pericolo di inquinamento del mare Mediterraneo derivante dalle attività connesse alla ricerca e alla coltivazione degli idrocarburi: i rischi che tali attività comportano non sono da sottovalutare in quanto minacciano un enorme patrimonio composto da riserve marine, da coste pregiate ad alta voca-

zione turistica, dalla pesca e dalla cultura dell'ambiente.

È rimasta, inoltre, irrisolta la posizione da adottare nei confronti delle aree costiere ad alto valore ambientale in cui, ormai da anni, si aspettano l'istituzione e l'attivazione di parchi nazionali o regionali.

Con la presente proposta di legge si propone di stabilire distanze minime entro cui non possono essere effettuate attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi al fine di tutelare l'intera costa nazionale. Si sanano, inoltre, le conseguenze causate dalle modifiche normative approntate dal citato decreto-legge n. 83 del 2012, che, come rilevato, ha riattivato in modo retroattivo tutti i procedimenti concessori e autorizzatori conseguenti e connessi, antecedenti al 26 agosto 2010. Sono, inoltre, stabiliti limiti nelle aree costiere ad alto valore ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi » sono sostituite dalle seguenti: « nelle aree limitrofe ai parchi istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e nella fascia marina compresa entro le dodici miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per i procedimenti concessori di cui ai citati articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991, e successive modificazioni, in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, di sviluppo e di coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi »;

b) le parole: « fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-*sexies*, della

legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 » sono sostituite dalle seguenti: « Le disposizioni del presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore alla presente disposizione ».

